

STATUTO

MONTE BRUGIANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MASSA MS VIA BRUGIANA 32

Numero REA: MS - 84186

Codice fiscale: 00274110451

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

degli argomenti all'ordine del giorno e non si oppongono alla loro discussione. Essendosi in seconda convocazione, valida qualunque sia il numero dei soci presenti, il Presidente dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare. In primis il Presidente ricorda all'assemblea che, a mente dell'art.18 dello statuto, occorre che le deliberazioni siano assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci e che comunque la clausola arbitrale deve essere approvata dal 2/3 dei soci. Di poi espone all'Assemblea le ragioni che rendono opportuno le modifiche proposte. In particolare si avvicina il termine di scadenza per adeguare gli statuti delle cooperative alle nuove disposizioni normative. Egli dunque propone una radicale riformulazione dello statuto. L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità dei soci presenti

delibera

a) di modificare gli articoli da 1 a 32 e di aggiungere gli articoli da 33 a 40 come in appresso:

"STATUTO

della "MONTE BRUGIANA"

Società Cooperativa Sociale

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di **MASSA (MS)** la Società cooperativa denominata **"MONTE BRUGIANA Società Cooperativa Sociale"** - O.N.L.U.S..

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata illimitata salvo il diritto di recesso dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa ha facoltà di aderire, accettandone gli statuti, alla Confederazione Cooperative Italiane ed all'Unione

Provinciale di Massa-Carrara, nella cui circoscrizione ha la

propria sede sociale, nonché alle associazioni per la gestione, senza scopo di lucro dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- La promozione di centri di studio e d'assistenza per i tossicomani e i disadattati in genere al fine di rendere possibile il loro reinserimento nella società;

- La promozione e reinserimento nella vita attiva di persone con difficoltà d'adattamento nella vita sociale derivante da handicap fisici o psichici, anche tramite la gestione in forma associativa di un'azienda alla quale possano prestare, in forma ergoterapica, la loro attività di lavoro; lavoro inteso come stimolo all'impegno e alla responsabilizzazione, alla fiducia nelle proprie capacità (scoperte e riscoperte), al risanamento delle personali insicurezze e all'acquisizione di capacità professionali per raggiungere le migliori condizioni economiche e sociali nel futuro reinserimento;

- Promuovere la formazione nelle sue varie forme e metodologie compresa la formazione professionale nell'ottica della Long life learning, formazione quindi per tutto l'arco della vita, rivolta a singoli, gruppi, famiglie, operatori volontari o professionisti, associazioni o aziende pubbliche e private;

- Fornire un servizio di orientamento, inteso come autovalutazione e valorizzazione delle attitudini individuali, conoscenza degli sbocchi professionali e dei percorsi formativi.

Per il conseguimento di tali scopi la società ha per oggetto la gestione di un'impresa per la conduzione d'attività agricole, dell'allevamento e casearie, l'esecuzione di lavori di falegnameria, prestazione di servizi forestali in genere e per tutte quelle attività che si ritengono opportune al raggiungimento degli scopi sociali.

Essa inoltre, può progettare, realizzare e gestire eventi, corsi ed attività di formazione ed orientamento.

La società, al fine di realizzare gli scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari, finanziarie ritenute necessarie dai soci.

Potrà inoltre prendere in comodato ad uso gratuito, in locazione od acquistare e/o costruire direttamente, negozi, magazzini, locali per uffici, per la ricreazione e svago dei suoi assistiti.

La cooperativa potrà comunque svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo, in grado di concorrere al raggiun-

gimento dello scopo sociale.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori possono appartenere alle seguenti categorie:

a) soci ordinari, ovvero coloro che titolari di quote di capitale sociale partecipano alla gestione mutualistica e alle prestazioni istituzionali della Cooperativa;

b) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- coloro che esercitano professioni, arti o mestieri attinenti o affini all'oggetto dell'Impresa esercitata dalla Cooperativa;

- che vantino e mostrino di possedere significativa esperienza in alcuno dei campi di applicazione di cui agli scopi sociali della cooperativa;

- che posseggano e dimostrino alta moralità a sostegno e difesa dei valori propri ed indissolubili del socio cooperatore e dell'intero movimento cooperativo quale espressione vera, sincera ove si vive il servizio, la partecipazione, la solidarietà e la funzione sociale;

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- alto senso di responsabilità civile ed etica;
- predisposizione per l'animazione sociale e solidarietà umana;

- occupazione in altra attività lavorativa non concorrenziale con la cooperativa;

Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla scorta di parametri stabiliti dalla cooperativa stessa nel regolamento interno, ma non sono destinatari del servizio o dell'attività lavorativa; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci e vengono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e

le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonoma,

ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

d) soci fruitori che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa.

Può essere ammesso come socio, ad eccezione di chi richiede l'ammissione nella categoria indicata dalla lettera d), colui che abbia seguito e svolto presso la società, nel triennio precedente la domanda di ammissione, un idoneo percorso formativo ed una comprovata attività esperienziale pratica oppure, se trattasi di società, associazioni od enti, abbia collaborato, sempre nel triennio precedente la richiesta di ammissione, in maniera continuativa con la Cooperativa.

Le modalità di ammissione sono stabilite da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Inoltre possono essere ammessi elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma comunque, in numero mai superiore ai criteri stabiliti dalla legge.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui si chiede di essere iscritto;

d) la sottoscrizione della quota di capitale stabilita nel regolamento della Cooperativa;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt.33 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo

criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-

co e con l'attività svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo, della quota di capitale sottoscritta;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a partecipare all'attività della cooperativa secondo le necessità della stessa ed in vari settori di attività, secondo la propria qualifica professionale o il proprio ruolo, perciò concorrendo al perseguimento degli scopi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9 (Recesso del socio)

La condizione di recesso si verifica quando, oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio:

a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Al verificarsi di quanto sopra il socio ne dà comunicazione mediante lettera raccomandata alla Società. L'Organo ammini-

strativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

In caso di controversia sui presupposti delle condizioni del recesso, l'Organo amministrativo ne dà comunicazione al socio. Resta salva la possibilità di ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt.33 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali, alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli.

Possono essere imputati al socio inadempiente gli eventuali danni arrecati alla cooperativa e lo stesso socio, su semplice richiesta del consiglio di Amministrazione, è obbligato al risarcimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt.33 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati

dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al-

la decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt.33 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 12 (Liquidazione della quota)

Al socio receduto od escluso e agli eredi o legatari del socio defunto viene rimborsata la minor somma tra il valore nominale e il valore reale della quota, risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota di cui sopra, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, di cui al precedente art. 12, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
- 1) dalla quota sociale versata dai soci. Il valore della quota non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art.17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari. Non possono né essere cedute né trasferite.

Art. 17 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) l'eventuale rimanenza ai fondi di riserva previsti dalle lettere c) ed d) dell'art.15. Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali l'Assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili al netto della quota di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

Gli avanzi netti della gestione, neppure dopo la ripartizione effettuata potranno essere ripartiti tra i soci cooperatori.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI

Art. 18 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 19 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R., od altro mezzo idoneo ad attestarne la ricevuta tipo fax, e/o e-mail, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 20 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.19.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della

richiesta.

Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, ma è sempre necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta degli iscritti per modificare lo statuto, trasformare o sciogliere la società.

I soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società a norma dell'art. 2437 del codice civile.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 22 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 23 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni.

Ciascun socio sia persona fisica che giuridica ha un solo voto.

Non sono ammessi voti per delega né per corrispondenza, né il voto segreto.

Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 25 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri determinato dall'Assemblea ordinaria dei soci di volta in volta in occasione dell'elezione dell'intero Consiglio e comunque mai inferiore a tre (3) né superiore a nove (9).

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, aventi diritto al voto nonchè in regola con il versamento della quota sottoscritta.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice

presidente.

Art. 26 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Spetta in special modo al Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redigere i bilanci, le relazioni annuali e le proposte di riparto degli eventuali avanzi di gestione. In particolare, nella relazione sulla gestione, gli Amministratori dovranno indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità al carattere cooperativo della società;
- d) compilare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) conferire procure sia generali sia speciali, ferme le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio;
- f) deliberare circa l'adesione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- g) amministrare i beni mobili ed immobili;
- h) acconsentire iscrizioni, postergazioni, riduzioni, surroghe, cancellazioni, subingressi, annotazioni di vincolo, traslazioni ed altre dichiarazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari;
- i) deliberare su qualsiasi operazione di credito, sui mutui cambiari ed ipotecari attivi e passivi;
- l) acquistare mobili ed attrezzature di qualsiasi genere;
- m) assumere e licenziare il personale dipendente, stabilendone gli stipendi ed i compiti;
- n) deliberare l'adesione a consorzi ed organismi che abbiano scopi similari a quelli della società, concedere fidejussioni od avalli che si rendessero necessari per il loro sviluppo.

Art. 27 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 4 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, telefax od e-mail, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 28 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 29 (Compensi agli Amministratori)

Gli Amministratori svolgono gratuitamente la loro opera e pertanto non hanno diritto ad alcun compenso.

Spetta tuttavia all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il rimborso spese a quei Consiglieri che siano stati chiamati a svolgere specifici incarichi dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Art. 30 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Il Consiglio di Amministrazione, per assicurare il miglior funzionamento della società, potrà nominare un Direttore, la cui retribuzione ed i cui compiti saranno determinati dal consiglio di Amministrazione stesso.

Il Direttore partecipa alle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo ed a lui sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 2396 del codice civile.

La deliberazione del consiglio di Amministrazione che nomina,

sospende, destituisce od accetta le dimissioni del direttore

deve essere notificata all'Assemblea dei soci nella sua prima riunione.

Art. 31 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, laddove ricorrano le condizioni di sua obbligatorietà previste dall'art. 2488 del codice civile, si comporrà di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 2397 del codice civile.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI
CONTROVERSIE

Art. 32 (Clausola conciliativa)

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purchè relative a diritti disponibili, dovranno esse oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio di Massa-Carrara, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri.

Art. 33 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art.34, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sinda-

ci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 34 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 30.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Camera di Commercio di Massa-Carrara.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 35 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 37 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso della quota di capitale sociale versata dai soci;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art.21.

Art. 39 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 40 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità."

b) di confermare che l'attuale indirizzo della società è "Massa (MS) via della Brugiana 32".

Null'altro essendovi da deliberare, e proclamati i risultati della votazione, il Presidente dichiara sciolta la seduta essendo le ore undici e venti.

Trattandosi di cooperativa sociale, ai sensi dell'art.10 co.8

D. Lgs. 4/12/97 n.460, essa è ONLUS di diritto; pertanto si chiedono le relative agevolazioni tributarie.

Io notaio sono stato dispensato dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente, e all'assemblea tutta, che lo approva.

Consta di fogli nove ed è scritto da me notaio su pagine trentatre e fin qui della trentaquattresima con l'ausilio di messo elettronico e in parte a mano.

Firmato ai sensi di legge: Adriano Cacciatore, Rodolfo Vi-gliar notaio. Sigillo.

La presente copia informatica è conforme al documento originale cartaceo ex art.20 comma 3° D.P.R. 445/2000.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite autorizzazione rilasciata alla C.C.I.A.A. di Massa Carrara prot.n.47775 del 10/11/2001.

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Massa in data 9 dicembre 2004.